

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 30 maggio 2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.167 del 27 novembre 2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 24 luglio 2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.125 del 28 dicembre 2020*

CAPO I° NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

“Il presente regolamento viene adottato ad integrazione del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria per disciplinare la concessione in uso a privati dei seguenti spazi:

- a) campi di inumazione comune;
- b) ossario comune;
- c) cinerario comune;
- d) aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- e) tumulazioni individuali (loculi), tumuli e sarcofagi;
- f) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (batterie di loculi,
- g) cappelle, edicole funerarie) o loculi plurimi;
- h) cellette ossario;
- i) cellette cinerarie”.

Art. 2

Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- Al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n°1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- Al regio decreto 9 luglio 1939, n°1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- Al D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, recante “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”.

Art. 3

Loculi soggetti a concessione

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili o per scadenza naturale o per rinuncia del Concessionario.

Art. 4 Tipologia

Nel cimitero del capoluogo e nei cimiteri delle frazioni esistono le seguenti specie di sepoltura:

1. Sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
2. Sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - a) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo le mura di cinta, sotto le terrazze e i loggiati (*in tutti i cimiteri*);
 - b) cellette-ossario pure costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa e di resti ;
 - c) cappelle private per la sepoltura di famiglie;
 - d) tombini e loculi a due o tre posti per la tumulazione di famiglie.

Art. 5 Concessioni Cimiteriali

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

1. alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune. Le eventuali richieste non rientranti nel comma precedente saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità dei loculi.
2. Ai sensi degli art.li n°822-n°823 e n°824 del Codice Civile i cimiteri sono soggetti al regime del demanio pubblico. Ne consegue pertanto che gli atti di concessione relativi ai cimiteri vengono posti in essere dal Comune quali concessioni d'uso (art. 1021 del Codice Civile) e, ai sensi dell'art. 1024 del Codice Civile non si possono né cedere né dare in locazione.
3. La concessione d'uso di una tomba di qualunque genere, deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare da apposito atto scritto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
4. La durata della concessione cimiteriale decorre:
 - a) dalla data relativa alla tumulazione, in caso di presenza del defunto;
 - b) dalla data di stipula del contratto negli altri casi.
5. Il pagamento della tariffa di concessione dovrà essere perfezionato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
6. Nel caso in cui il richiedente non proceda al pagamento e quindi alla stipula del contratto di concessione nei termini indicati, il Comune provvede:
 - a) al rientro in possesso di quanto assegnato in caso di tomba/e non utilizzata/e;
 - b) nel caso di tomba utilizzata, quale occupazione senza titolo e quindi quale tumulazione illegittima, all'estumulazione e collocazione della salma in una tomba usata di minor pregio o nel campo comune destinato alle inumazioni, dello stesso cimitero, in quest'ultimo caso previa neutralizzazione della cassa di zinco ai sensi dell'art. 75 comma 2° del D.P.R. n°285/90 mediante l'apertura di sgarci sul coperchio metallico.
7. Il Comune può concedere a titolo gratuito, per una durata di 30 anni, in uno dei cimiteri comunali e nella forma più semplice ed economica, una tomba per la tumulazione di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, che tale risulta a seguito di accertamenti condotti in tal senso dai Servizi Sociali che rilasceranno all'Ufficio Servizi Cimiteriali relazione in tal senso.

Art. 6 Divieti di concessione

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

- quando le richieste sono contrastanti con tutto quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 7

Programmazione delle concessioni

La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ciascun triennio, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi non risultino sufficienti ai decessi avvenuti nel corso del triennio passato, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

La detta deliberazione dovrà essere immediatamente comunicata al Consiglio Comunale per la proposta di un programma d'intervento.

CAPO II°

PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 8

Atto di concessione

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto di concessione stipulato presso l'ufficio Servizi Cimiteriali e firmate dal Responsabile del Servizio Finanziario .

Art. 9

Durata delle concessioni

1. Le concessione di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 45 (*quarantacinque*). Alla scadenza della concessione, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune fatto salvo quanto previsto dall'art. 21.

2. La concessione delle aree dove verrà costruita la cappella cimiteriale a totale cura e spesa del soggetto richiedente, secondo quanto disposto da apposito avviso pubblico che verrà redatto dall'ufficio tecnico comunale, avrà durata di anni 99.

Scaduto il termine della concessione, l'area tornerà nella piena disponibilità del Comune, salvo la richiesta di rinnovo della medesima, da parte degli eredi dei defunti sepolti in detta cappella cimiteriale, che dovrà pervenire all'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della relativa concessione”.

Art.10

Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della domanda e della relativa stipula del contratto di concessione.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, monumenti funebri, arrecati dai visitatori anche a causa di imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art.11

Tumulazioni provvisorie

Le tumulazioni provvisorie saranno consentite alle seguenti condizioni:

- comprovata impossibilità di tumulazione nel cimitero richiesto per indisponibilità dei loculi;
- che abbia una durata non superiore ad un anno e comunque che non si protragga oltre la costruzione o disponibilità di nuovi loculi;
- che venga versato un canone di concessione pari al 25 % della tariffa di cui al precedente art. 10 che verrà considerato a titolo di acconto al momento della stipula del contratto di concessione per il loculo definitivo.

Art.12 Precedenze

Per le concessioni di sepolture private individuali costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

1. tumulazione di salma;
2. traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri o di proprietà del Comune rispettando l'ordine di premorienza;
3. concessione del loculo successivo secondo la numerazione progressiva del quadro al momento del decesso del coniuge vedovo/a per il ricongiungimento con il coniuge deceduto precedentemente. La concessione del coniuge deceduto per primo è comprensiva delle spese per l'effettuazione dell'eventuale operazione traslazione della salma nel nuovo loculo. In tale caso la decorrenza della concessione resta quella relativa al loculo di provenienza.
4. in deroga a quanto stabilito nel precedente comma è consentita la concessione al coniuge vedovo/a del loculo successivo secondo la numerazione progressiva del quadro al momento del decesso dell'altro coniuge, nel seguente caso:
 - a) decesso di un coniuge, ed età del coniuge vedovo/a maggiore o uguale a 70 anni;
5. Il canone per la concessione in vita, rilasciata nel caso di cui al punto 4a) sarà effettuata senza alcuna maggiorazione dell'importo dello stesso.
6. traslazione di salma a richiesta dei concessionari.
7. Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al precedente punto 1) e la programmazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art.13 Concessione di sepoltura privata individuale

1. La concessione di sepoltura privata individuale viene fatta solo a decesso avvenuto di colui cui è destinata e verrà assegnata per ordine progressivo (con modalità a serpentina verticale) delle sepolture disponibili, qualora si riferisca ai tipi di cui al punto 2 lettera a) dell'art.4.
2. Può farsi anche la concessione in vita, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, tenuto conto dell'età del destinatario e della disponibilità delle sepolture, specie se sia dimostrato che il destinatario non ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte. Sono inoltre effettuate concessioni in vita, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, a genitori in caso di morte dei figli. La sepoltura di cui al punto 2 lettera b) stesso art.4 può concedersi alla scadenza della concessione di cui all'art. 9 sia per il deposito dei resti che delle ceneri.
3. In casi straordinari legati a peculiari situazioni soggettive di sofferenza quali, a titolo di esempio il decesso di un figlio prima dei genitori, la Giunta comunale, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, può concedere un loculo al di fuori dell'ordine progressivo stabilito. Tale deroga avverrà soltanto tramite provvedimento motivato della Giunta Comunale.

4. Le sepolture di cui al punto 2 lettera d) di vecchia costruzione che si renderanno disponibili per scadenza della concessione verranno riconcessi secondo le vigenti normative e le indicazioni fornite dalla A.S.L competente. La durata decorre dalla data di concessione.
5. Viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 in materia di rinnovo delle concessioni.

Art.13 bis

Cappelle di famiglia: modalità per la presentazione dei progetti e l'esecuzione delle Opere

1. Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione plurima.
2. Le concessioni sono subordinate al pagamento della tariffa di concessione vigente al momento dell'assegnazione; l'atto di concessione potrà stabilire depositi cauzionale e/o altri obblighi contrattuali.
3. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di loculi, ossari, cinerari.
4. Le domande per la costruzione di cappelle o altri manufatti di famiglia devono essere firmate dal concessionario e corredate di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo così come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale. L'Ufficio Tecnico Comunale competente, apporrà sulla pratica il proprio parere tecnico prima del rilascio del titolo abilitativo dal competente settore. A tal fine potrà richiedere oltre al progetto, un bozzetto o modello tale da offrire un'idea chiara e fedele del monumento nel suo complesso. Potrà inoltre richiedere la presentazione dei tipi dettagliati di cancelli, inferriate, vetrate e di ogni altra decorazione prevista.
5. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati per l'approvazione entro sei mesi dalla data di concessione dell'area, mentre la costruzione dell'opera dovrà essere portata a termine entro e non oltre due anni dalla data di concessione.
6. Il concessionario nel caso di particolari condizioni può richiedere, motivandola adeguatamente e nei termini di validità della concessione, una proroga dei termini sopra indicati che comunque non potrà essere superiore a 180 giorni”.

Art.14

Numerazione dei loculi

Nelle costruzioni a colombario per file sovrapposte la numerazione verrà eseguita per file verticali a serpentina, e non potranno essere concessi più di due loculi contemporaneamente a meno che non si tratti di decessi plurimi o non ricorrano i casi di cui al precedente articolo 13 comma terzo.

Art.15

Pagamento delle sepolture

Il pagamento delle sepolture dovrà essere effettuato alla Tesoreria Comunale e la relativa quietanza dovrà essere esibita all'Ufficio preposto che solo in conseguenza di quanto sopra rilascerà il permesso di seppellimento.

CAPO III DIRITTO ALL'USO

Art.16

Aventi diritto all'uso

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni. I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art.17

Ammissione alla tumulazione

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già sepolte altrove, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Art.18

Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia.
2. È vietata la concessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.
3. La titolarità sulla concessione privata è trasmissibile solo per ereditarietà secondo quanto stabilito dal codice civile con prevalenza dello "jus coniugii" sullo "jus sanguinis" e di questo sullo "jus successionis".
4. In caso di decesso del concessionario di una tomba, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del comma precedente sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro due anni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestazione della concessione o il subentro/voltura del contratto di concessione in favore degli aventi diritto.

CAPO IV

MANUTENZIONE

Art.19

Autorizzazione ad eseguire i lavori

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale.

In particolare è vietata la rimozione degli elementi verticali di separazione fra due loculi adiacenti, ad eccezione dei casi in cui l'elemento stesso svolga esclusivamente una funzione di bloccaggio frontale delle lapidi adiacenti e comunque non strutturale, e sempre dietro specifica autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale.

E' altresì vietato l'alterazione, la modifica e/o la rimozione dei traversi, delle lapidi e degli stessi montanti che sono già stati collocati in fase di costruzione dei manufatti da parte del comune.

L'esecuzione di interventi non autorizzati all'interno dei cimiteri comunali saranno soggetti ai provvedimenti previsti dalla normativa vigente, e comporteranno comunque in aggiunta l'obbligo del ripristino della situazione preesistente.

Troveranno sempre applicazione le norme di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90.

Art.20

Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provveder, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Nei casi di sostituzione dovuti a danneggiamenti e/o usura dei materiali, gli elementi dovranno essere sostituiti con altri di analoghe dimensioni, materiale e colorazione, presentando comunque preliminarmente la richiesta e seguendo le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 19.

CAPO V

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art.21

Rinnovo delle concessioni

Le concessioni cimiteriali onerose, fatto salvo particolari motivi dovuti a precarietà delle strutture, esigenze di demolizione delle batterie ovvero altri motivi di pubblico interesse, sono rinnovabili alla scadenza, a seguito di richiesta degli eredi o aventi causa:

CAPO VI

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art.22

Casi di estinzione

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia e soppressione del Cimitero.

Art.23 Revoca

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

Art.24 Cause di decadenza

La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel Cimitero per redigere il “verbale di consistenza” di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L..

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente articolo 19, dovranno essere precisate:

- le notizie che precedono;
- il termine entro il cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

Art.25 Rinuncia

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma e quando essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa destinazione.

Solo nel caso in cui la sepoltura non è stata occupata da salma si dà luogo al rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo triennio della concessione.

Art.26 Soppressione dei cimiteri

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

Art.27 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà diventata esecutiva.

Art.28

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della Legge 27 dicembre 1985, n°816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art.29

Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo unico delle Leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n°1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9 luglio 1939, n°1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 recante "approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria";

Nonché ogni altra disposizione di legge o regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art.30

Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art.31

Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3marzo 1934, n°383, dell'art. 334 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n°1265, e della legge 24 novembre 1981, n°689.